

Il Tribunale di Milano
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

dr. Bartolomeo Quatraro	presidente
dr. Francesca Maria Mammone	giudice rel.
dr. Roberto Fontana	giudice

osserva quanto segue:

con ricorso depositato in data 30/10/2006 la società [REDACTED], in liquidazione chiedeva di essere ammessa al concordato preventivo.

La proposta di concordato prevedeva la riscossione dei crediti e la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società, in modo da poter far fronte al pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati, nonché al pagamento dei diritti di credito di rango chirografario in misura "prossima al 25%".

La società ricorrente, in particolare, spiegava di avere già cessato l'attività di produzione di filato di viscosa nel proprio stabilimento di Rieti, si da contenere le perdite connesse alla gestione di tale ramo d'azienda e di essere invece intenzionata a proseguire l'attività di produzione di filato di acetato nell'altro stabilimento, ubicato in Magenta, allo scopo di salvaguardare il valore dell'azienda e cederla alle condizioni più vantaggiose.

La relazione dell'esperto, redatta ai sensi dell'art.161 leg.fall., attestava la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano delineato.

Sulla scorta di tali elementi e del parere favorevole espresso dal p.m., il 30 novembre 2006 il tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo.

Con informativa del 29 gennaio 2007, il commissario giudiziale rappresentava però al giudice delegato, "anche agli effetti dell'art.173 leg.fall.", le sue preoccupazioni in ordine alla crescita del fabbisogno concordatario, dovuta, tra l'altro, alle perdite derivanti dalla gestione corrente. Segnalava inoltre che la società aveva pagato alcuni debiti, anche sorti anteriormente alla procedura, senza essere stata in tal senso autorizzata dal giudice delegato e, nell'analizzare le cause del dissesto, evidenziava come alcune operazioni societarie poco chiare, poste in essere negli anni antecedenti la messa in liquidazione della società, avessero avuto l'effetto di depauperarla e determinarne la crisi.

Il tribunale, sentita l'impresa ricorrente -che preannunciava l'intenzione di rivedere la proposta concordataria- e ritenuto che le circostanze esposte dal commissario giudiziale in ordine alla condotta tenuta dalla società debitrice prima e dopo l'apertura della procedura di concordato non fossero tali da giustificare l'arresto, disponeva un rinvio della data fissata per l'adunanza dei

creditori, al fine di consentire all'impresa di formulare una nuova proposta ed al commissario giudiziale di verificarne l'effettiva fattibilità.

IL CASO.it

██████████ s.p.a. depositava il 21/5/2007 un "aggiornamento" dell'originaria proposta, sostenendo di ritenere possibile, nonostante l'indubbio aggravamento del fabbisogno, il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura pari a circa il 10%, in luogo del 25% inizialmente ipotizzato. In particolare, la società valutava le proprie attività in €40.894.400, a fronte di un passivo di €104.725.060 e, quantificati i debiti in prededuzione in €10.996.432 ed i debiti privilegiati in €17.459.378, evidenziava come fosse possibile prevedere un residuo attivo di €12.438.59 e perciò di *"stimare il pagamento a favore dei creditori chirografari nella misura ipotizzata del 10% circa"*. Precisava inoltre che, per effetto di alcune dichiarazioni di postergazione pervenute da soggetti titolari di crediti prededucibili (per un totale di €1.931.675) e privilegiati (per un totale di €3.164.000), condizionate al passaggio in giudicato del decreto di omologazione, *"i creditori che si sono dichiarati disponibili a postergare i propri crediti assistiti da prededuzione e privilegiati al pagamento di detta percentuale, verranno integralmente soddisfatti"* e che, invece, i creditori privilegiati che *"hanno dichiarato la propria postergazione con formula generica, non potranno ricevere il pagamento delle somme postergate all'intero pagamento del ceto chirografario"* (cfr. aggiornamento della proposta concordataria, depositato il 21/5/2007).

Il commissario giudiziale ██████████ nell'ampia relazione depositata in vista dell'adunanza, esprimeva invece parere sostanzialmente negativo in ordine alla fattibilità del piano.

Il commissario giudiziale, infatti, quantificava l'attivo realizzabile in €39.603.341,00 e, soprattutto, rideterminava il passivo prededucibile e privilegiato in €35.178.619, contro gli €33.551.485 esposti dalla ricorrente, ipotizzando perciò un soddisfacimento del ceto chirografario in misura non superiore al 6%.

Ma non solo.

Il commissario evidenziava come non si potesse ragionevolmente escludere un ulteriore accrescimento del fabbisogno concordatario, in considerazione, tra l'altro:

- della possibile attività accertatrice dell'Agenzia delle Entrate sia in rapporto ad alcune operazioni poste in essere dalla società debitrice tra il 2003 ed il 2005, da qualificarsi come potenzialmente elusive ai sensi dell'art.37 bis d.p.r. n.600/1973, sia per la complessiva inattendibilità della contabilità sociale, tale da far supporre anche l'avvenuta emissione di fatture per operazioni inesistenti, sia per l'esistenza di "legittimi dubbi" in ordine alla corretta redazione dei bilanci d'esercizio secondo il criterio di competenza;
- del rischio rappresentato dal non aver la società ricorrente adeguatamente pubblicizzato la propria qualità di socio unico della controllata ██████████ anch'essa fortemente indebitata, con conseguente possibile assunzione di responsabilità solidale ed illimitata ai

sensi dell'art.2325 c.c.;

- del rischio rappresentato dalla pendenza di un giudizio risarcitorio proposto nei confronti di [REDACTED] da [REDACTED] e ciò in mancanza di accantonamento adeguato nonostante l'entità della richiesta (€2.500.000).

Sicché il commissario giudiziale concludeva la propria relazione affermando di ritenere non fattibile la proposta concordataria e richiamando nuovamente l'attenzione del giudice delegato e dei creditori sulle operazioni segnalate nella relazione ex art.173 leg.fall., in quanto rilevanti come "atti di frode".

Il 6 luglio 2007, dopo ampia illustrazione da parte del commissario del contenuto della relazione predetta, contestata nei presupposti e nelle conclusioni dalla società ricorrente, si procedeva alle operazioni di voto.

Nel corso dell'adunanza, votavano a favore della proposta, creditori titolari di crediti per €16.766.621,69, mentre venivano espressi voti contrari per €2.223.066,80.

Nei venti giorni successivi pervenivano ulteriori adesioni, sicché, complessivamente, tenuto conto anche dei voti pervenuti prima dell'adunanza, votavano a favore della proposta il 71,70% dei creditori, portatori di diritti di credito per €52.643.858,33 su €73.418.545,91.

Con la conseguenza che il tribunale, in data 30 luglio 2007, approvava la proposta di concordato e fissava per l'11 ottobre 2007 l'udienza prevista dall'art.180 leg.fall..

Nel giudizio di omologazione, si costituivano oltre che la società ricorrente che, ovviamente, instava per l'omologazione del concordato, le società [REDACTED] affittuaria e promissaria acquirente del ramo d'azienda di Magenta, la società [REDACTED] in liquidazione e concordato preventivo, posseduta interamente da [REDACTED] ed [REDACTED] tutte creditrici della ricorrente, che aderivano alla richiesta di omologazione.

Si costituiva, inoltre, un creditore dissenziente, [REDACTED] che si opponeva all'omologazione e riprendendo gli argomenti svolti dal commissario giudiziale nella sua relazione e contestando la reale attuabilità del piano.

Infine, il commissario giudiziale, nel paragrafo previsto dall'art.180 leg.fall., ribadiva il proprio giudizio di non fattibilità del piano, dando atto, per un verso, della positiva incidenza sull'ammontare del passivo di alcune transazioni medio tempore intervenute e, tuttavia, evidenziando, oltre ai rischi già illustrati nella relazione, alcuni fatti nuovi, tali da poter incidere sull'entità dell'attivo e sul fabbisogno concordatario.

Tra questi, l'ammissione della controllata [REDACTED] al concordato preventivo, con conseguente possibile responsabilità solidale di [REDACTED] verso i creditori insoddisfatti, ai sensi degli artt. 2325 c.c. e 184 leg.fall.; la dichiarazione di insolvenza della controllata tedesca [REDACTED] [REDACTED] l'esistenza di contestazioni da parte di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in relazione.

soprattutto, all'acquisto delle rimanenze di magazzino, tali da compromettere l'effettivo realizzo del credito della venditrice e dunque da incidere sull'ammontare dell'attivo.

Il commissario giudiziale, inoltre, si costituiva in giudizio, senza assumere alcuna conclusione, ma riprendendo gli argomenti svolti nel proprio parere e riproponendo la tesi del carattere fraudolento della condotta tenuta dalla società ricorrente prima del deposito della domanda di concordato.

Sicché spetta ora a questo collegio non solo valutare la fondatezza dei motivi dell'opposizione proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ e dunque acclarare se la proposta concordataria sia o meno fattibile, ma anche ed innanzitutto, verificare se ricorrano le condizioni di applicabilità dell'art.173 I com. leg.fall., a mente del quale, ove il commissario giudiziale accerti che *“il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode”*, si impone l'arresto della procedura. **IL CASO.it**

Si deve infatti ritenere che, in mancanza di abrogazione espressa e di profili di effettiva incompatibilità con la disciplina riformata, si tratti di norma tuttora vigente, che, come questo tribunale ha già avuto occasione di affermare, “costituisce un'applicazione del principio di buona fede che deve costituire il modello di comportamento del debitore nell'adempimento delle obbligazioni” (Trib. Milano, 19/7/2007, pres. Quatraro, est. Galioto) e che impone di attribuire rilevanza a tutti quei comportamenti che, scppure antecedenti alla presentazione della domanda di concordato preventivo, risultano preordinati o ad una falsa rappresentazione delle condizioni di ammissibilità della procedura, in violazione degli obblighi di trasparenza e completezza dell'informazione o a depauperare in modo significativo l'impresa, in pregiudizio della garanzia patrimoniale generica prevista, a favore dei creditori, dall'art. 2740 c.c..

L'arresto della procedura, in conseguenza dell'accertamento di fatti rilevanti ai sensi dell'art.173 leg.fall., può avvenire *“in qualunque momento”* –e quindi anche nel corso del procedimento di omologazione-, senza che il potere del tribunale incontri un limite nel voto favorevole della maggioranza dei creditori, giacché la norma mira a soddisfare esigenze di carattere pubblicistico ed, in particolare, a garantire la correttezza sia delle informazioni fornite ai creditori sia della condotta tenuta dall'imprenditore in esecuzione del piano, nonché ad evitare un uso distorto ed “egoistico” della procedura concorsuale, assicurando che non siano in alcun modo tutelate, bensì represses e sanzionate, condotte fraudolentemente lesive dell'interesse dei creditori.

Per le stesse ragioni, l'esame delle condotte evidenziate dal commissario giudiziale non è precluso dall'indagine già svolta da questo tribunale a seguito dell'informativa depositata dal commissario giudiziale il 29/1/2007, della quale si è detto in precedenza.

Nel merito, tuttavia, il tribunale ritiene di dover confermare il già reso giudizio di irrilevanza, ai fini dell'art.173 I com. leg.fall., delle operazioni negoziali di cui ha riferito il commissario.

Al riguardo, giova premettere che la funzione sanzionatoria della norma e la gravità delle

conseguenze che ne derivano ne consentono l'applicazione solo nel caso in cui la condotta fraudolenta dell'imprenditore -e dunque, per quanto qui interessa, il compimento di atti preordinatamente volti ad intaccare il patrimonio- si possa ritenere positivamente accertata, anche in via presuntiva, purché nei limiti dell'art.2729 c.c..

IL CASO.it

Nel caso in esame, il commissario giudiziale ha analizzato una serie di operazioni (per la cui compiuta disamina, per evidenti ragioni di sintesi, si rinvia alle pagg. da 106 a 235 della relazione ex art.172 leg.fall.) poste in essere tra il 13 maggio 2003 e l'autunno del 2005 tra una serie di società, alcune delle quali collegate alle altre ed all'odierna ricorrente (ex [redacted]) ed, in alcuni casi, legate tra loro da rapporti di controllo, per effetto delle quali [redacted] ha dismesso tutto il suo patrimonio immobiliare, senza che, a giudizio del commissario, ne abbia tratto alcuna utilità, in quanto la maggior parte delle risorse finanziarie così acquisite sarebbero state impiegate non per razionalizzare la produzione o riorganizzare il piano industriale, ma per "operazioni di nessun interesse per la gestione industriale dell'impresa" (cfr. la relazione ex art.172 leg.fall. del commissario giudiziale a pag.263).

In estrema sintesi, dette operazioni, nella ricostruzione del commissario giudiziale -ovviamente contestata dalla società debitrice- rappresenterebbero le tappe di un disegno unitario di spoliazione della società, riferibile, soprattutto, a [redacted], "azionista di riferimento" di [redacted] e presidente del consiglio di amministrazione fino al 25/10/2006.

Tuttavia, ad avviso del collegio, proprio il considerevole arco di tempo durante il quale tali operazioni sono intervenute, la pluralità dei soggetti coinvolti, l'esistenza di rapporti di collegamento societario -che impongono di tener conto anche di possibili benefici indiretti che possano derivare a ciascuna società da atti apparentemente pregiudizievoli (se esaminati singolarmente)-, il periodo di tempo trascorso tra le ultime operazioni "incriminate" e la presentazione della domanda di concordato, l'aumento di capitale deliberato il 9/9/2005 -con l'ingresso nella compagine sociale della ricorrente di [redacted] e versamento, da parte della stessa, di cinque milioni di euro (di cui €3.040.000 a titolo di sovrapprezzo)- che mal si concilia con l'assunto secondo il quale l'odierna ricorrente sarebbe stata dapprima saccheggiata e poi abbandonata al suo destino, inficiano le conclusioni cui è pervenuto il commissario giudiziale, che del resto riconosce trattarsi di conclusioni "del tutto personali ed a volte di tipo deduttivo" (cfr. relazione ex art.172 leg.fall., pag.235) e non consentono di ritenere accertato (neppure in via presuntiva, per difetto dei necessari indici di precisione e concordanza) il carattere fraudolento -e cioè preordinatamente volto ad intaccare il patrimonio sociale- degli atti in questione.

Ciò tanto più che, con riferimento ad alcune tra le più significative tra tali operazioni e cioè con riferimento alla vendita a [redacted] (all'epoca controllata da [redacted] degli immobili costituenti il complesso industriale sito in Magenta al prezzo di €34.500.000 (comprensivo di iva) ed a Monte

Paschi Leasing & Factoring s.p.a. (soggetto indicato dall'utilizzatrice [redacted]) degli immobili costituenti il complesso industriale ubicato in Rieti, non sono stati evidenziati elementi suscettibili di obiettivo riscontro tali da far ritenere sicuramente ed irragionevolmente incongruo il prezzo delle cessioni o che il ricavato sia stato utilizzato per scopi extra sociali, giacché scelte opinabili rispetto alla finalità di risanare un'impresa non equivalgono, necessariamente, a condotte distrattive e volontariamente dirette a ledere l'integrità del patrimonio.

Infine, il venir meno, a seguito della riforma della legge fallimentare, del controllo di meritevolezza previsto dal "vecchio" art.181, preclude al tribunale il riesame delle stesse condotte sotto tale profilo, mentre quelle successivamente tenute dal liquidatore della società (che certamente non ha prestato al commissario la necessaria collaborazione né gli ha agevolato l'esercizio dei poteri di vigilanza, come emerge, da ultimo, dalla risposta pervenuta via e-mail al commissario giudiziale dalla società di revisione [redacted] in relazione alla richiesta del commissario di esaminare le fatture emesse dalla società – allegato 9 al parere) appaiono censurabili sotto il profilo della diligenza e della buona amministrazione, ma non assurgono ad atti di frode apprezzabili ai fini dell'art.173 leg.fall..

IL CASO.it

Si deve dunque passare all'esame dell'altra questione sottoposta all'attenzione del collegio dall'opponente [redacted] e cioè si deve verificare se il piano concordatario, così come formulato da [redacted] così come sottoposto al voto dei creditori, sia o meno fattibile.

E ciò senza che sia necessario disquisire sul corretto computo della maggioranza da parte del tribunale, in quanto, se anche si accedesse alla tesi del commissario, che considera erronea la decisione sui voti espressi da MPS Gestione Crediti e sostiene che non dovesse essere consentito il voto alla controllata [redacted] la maggioranza raggiunta sarebbe comunque del 55,06%.

Venendo dunque a giudicare della fattibilità del concordato, va premesso che la società ricorrente, nella nuova e peggiorativa proposta depositata il 21 maggio 2007, ha stimato l'attivo concordatario in €40.894.400, con un residuo, a favore del ceto chirografario, di €12.438.590, ipotizzando perciò di riuscire a pagare a tali creditori circa il 10% dell'importo loro dovuto, precisando, altresì, nelle osservazioni depositate ed illustrate in adunanza che *"i creditori saranno soddisfatti mediante le risorse finanziarie generate dalla ... cessione dei beni"* e che, pertanto, *"la percentuale di pagamento a favore dei creditori chirografari non possa che essere, al momento, solo stimata ed ipotizzata"*, potendo essere definitivamente determinata *"solo alla fine dell'intera fase di liquidazione dei beni"* (cfr. osservazioni in data 6/7/2007, pag.11).

In ogni caso, anche nell'ambito di tali osservazioni ed in adunanza, [redacted] ha difeso l'attendibilità delle proprie valutazioni e delle proprie previsioni di realizzo, contro il parere del commissario giudiziale che, nella relazione ex art.172 leg.fall., ha indicato nella percentuale del 6% quella realisticamente pagabile, nella migliore delle ipotesi, ai creditori chirografari.

Ciò si dice in quanto, ad avviso del tribunale, l'accertamento in ordine alla fattibilità del piano ed alla possibile incidenza di sopravvenienze passive e fatti nuovi, deve essere condotta tenuto conto delle due situazioni ampiamente e dettagliatamente rappresentate ed illustrate dal commissario ai creditori in adunanza, dovendosi ritenere che detti creditori, proprio perché approfonditamente informati dell'incertezza dei possibili esiti della liquidazione, ne abbiano accettato il rischio, perlomeno nei limiti tracciati dalle previsioni e valutazioni effettuate dalla società ricorrente e dal commissario giudiziale (nello stesso senso, cfr. Trib. Perugia, 30/5/2007, in "www.ilcaso.it").

La convinzione di questo collegio è che, entro tali limiti, il piano concordatario sia fattibile.

E' utile ricordare che anche il commissario giudiziale, il quale pure ha espresso parere negativo in ordine all'attuabilità della proposta concordataria, ha evidenziato come due transazioni stipulate rispettivamente con la società [redacted] e con il dirigente [redacted] abbiano avuto effetti positivi sulla determinazione del fabbisogno concordatario, tanto che, innestandone gli effetti sulla quantificazione del passivo, quale determinato alla data dell'approvazione della proposta concordataria, si potrebbe ipotizzare la distribuzione ai creditori di una percentuale pari, all'incirca, al 9%, dell'importo dei loro crediti.

Tale percentuale, secondo il commissario, dovrebbe tuttavia rideterminarsi in misura vicina al 7,5%, per effetto di alcune poste emerse successivamente alla votazione ed, in particolare, per i rischi legati all'insolvenza di [redacted]. Come si è già visto, infatti, a detta del commissario giudiziale, non state espletate le formalità previste dall'art.2362 c.c., che impone agli amministratori delle società possedute da un unico azionista di rendere tale situazione conoscibile ai terzi mediante iscrizione nel registro delle imprese, con la conseguenza che, ai sensi dell'art.2325 c.c., [redacted] s.p.a. potrebbe essere chiamata a rispondere illimitatamente dei debiti di [redacted] il cui passivo ammonta ad oltre nove milioni di euro.

Sul punto si osserva che sembrerebbe in verità più corretto conteggiare nell'ammontare del fabbisogno concordatario non l'intero passivo della società controllata, così come si legge nel parere ex art.180 leg.fall., bensì solo l'importo che [redacted] non dovesse pagare ai propri creditori.

Appare, in ogni caso, di assoluta evidenza che, anche tenendo buoni i conteggi elaborati dal commissario giudiziale, la percentuale tuttora ipotizzabile a favore dei chirografari è comunque compresa tra quella del 6% stimata nella relazione ex art.172 leg.fall. e quella più alta ipotizzata dalla società debitrice.

Ciò che di per sé fa concludere per la fattibilità del piano.

Il dott. [redacted] e l'opponente [redacted] hanno evidenziato, tuttavia, una serie di pericoli che, concretizzandosi, potrebbero fortemente incidere sia sul fabbisogno concordatario sia sulle risorse della procedura, tanto da non consentire alcun soddisfacimento dei crediti chirografari e proprio per questo sono pervenuti a conclusioni opposte.

I timori, in buona sostanza, sono quelli già illustrati nella relazione ex art.172 leg.fall., cui si verrebbero ad aggiungere, come si è già detto, i possibili effetti della dichiarazione di insolvenza, in Germania, della controllata tedesca [REDACTED] nonché i rischi connessi al possibile incasso, da parte di [REDACTED] di crediti ceduti ad istituti bancari (ulteriori, rispetto all'importo esposto nella relazione) ed all'insorgere di contestazioni da parte della società affittuaria dell'azienda di Magenta.


Secondo questo collegio, invece, la valutazione in ordine alla fattibilità del piano va condotta in rapporto alla situazione attuale e dunque tenuto conto degli eventi già verificatisi o di cui si possa ritenere ragionevolmente certa ed imminente la verifica, mentre eventuali circostanze sopravvenute, tali da incidere sull'effettiva possibilità di attuare il programma di liquidazione con le modalità ed i tempi previsti nel piano e sulla possibilità, per i creditori, di conseguire un risultato non significativamente inferiore a quello ipotizzato, pur con un margine di oscillazione, in adunanza rilevano esclusivamente quali possibili cause di risoluzione del concordato. Ritiene infatti il tribunale che tale rimedio, in quanto preordinato a rafforzare le garanzie e la tutela dei creditori, sia tuttora vigente nell'ordinamento, sebbene il venir meno del concordato per cessione dei beni quale tipo autonomo di concordato e del limite rappresentato dalla necessaria previsione di una percentuale minima a favore del ceto chirografario, imponga, coerentemente, del resto, con la scelta attuata nel c.d. decreto correttivo, di ancorare alle previsioni del piano il giudizio sull'inadempimento e sulla sua gravità.

IL CASO.it

Orbene, nessuno dei rischi segnalati dal commissario giudiziale e dall'opponente appare di certa ed imminente verifica.

Quanto ai rischi di natura fiscale, non solo ad oggi non vi è notizia di accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria, ma non vi è neppure la certezza dei fatti che ne costituirebbero i presupposti, in quanto tutti i dubbi e le perplessità evidenziate al riguardo dal commissario giudiziale sono il frutto non già di verifiche sfociate in oggettivi riscontri, ma della difficoltà ed incompletezza dell'indagine, determinate dalla condotta non collaborativa tenuta dal liquidatore sociale (si vedano, solo a titolo esemplificativo, le conclusioni formulate in termini ipotetici alle pagg.250 e 262 della relazione ex art.172 leg.fall. e quelle, sempre dubitative, formulate alle pagg.257 e 258 della relazione con riferimento all'operazione [REDACTED]).

Anche per quanto concerne gli esiti della dichiarazione di insolvenza della controllata tedesca, allo stato, non vi sono elementi per affermare la responsabilità della ricorrente per i debiti di [REDACTED] atteso che le parti convengono sul fatto che l'ordinamento tedesco non prevede la responsabilità illimitata dell'unico azionista e che il timore che venga in concreto affermato dall'autorità giudiziaria un principio diverso poggia su quella che, in questo momento, è una mera illazione ("è presumibile che una gestione similmente lesiva degli interessi dei creditori



sia stata condotta dalla capogruppo” - cfr. memoria di costituzione del commissario giudiziale in data 1/10/2007).

Le stesse conclusioni si impongono con riferimento all'insolvenza di [REDACTED] in liquidazione e concordato preventivo e ciò sebbene, in diritto, anche alla luce del “nuovo” art.147 leg.fall., appaia più convincente l'orientamento interpretativo secondo il quale l'estensione degli effetti esdebitatori prevista dall'art.184 u.c. leg.fall. derivi dal tipo sociale e quindi non si applichi all'unico azionista illimitatamente responsabile.

Nel caso in esame, infatti, a prescindere da quanto si è già detto in ordine alla possibile concreta incidenza di un'eventuale responsabilità del socio unico, non è certo neppure che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art.2325 Il com. c.c., in quanto la pubblicità prescritta dalla legge era stata eseguita all'epoca dell'acquisizione da parte di [REDACTED] (e comunque in data 15/5/2003 – cfr. misura camerale prodotta dalla ricorrente), che, successivamente è stata incorporata in [REDACTED] a propria volta incorporata dalla controllata [REDACTED], subentrando nella medesima posizione giuridica di [REDACTED]

Del pari sono incerti, allo stato, l'esistenza e, soprattutto, l'ammontare di cessioni di credito valide ed opponibili alla procedura, tali da aver generato un'obbligazione restitutoria per oltre milione di euro nei confronti di quei debitori ceduti che, dopo l'apertura della procedura, avrebbero eseguito il pagamento alla società ricorrente invece che a favore degli istituti di credito cessionari, giacché le stesse banche che sostengono di aver acquistato detti crediti si sono limitate a fornire un estratto conto riepilogativo delle loro pretese (cfr. allegati nn.16 e 17 al parere depositato l'1/10/2007) e non, secondo quanto si legge nella relazione e nel parere del commissario giudiziale, i documenti attestanti la valida cessione dei crediti, che la ricorrente contesta.

Infine, va detto che [REDACTED] che si è impegnata ad acquistare il ramo d'azienda di Magenta al prezzo di €20.000.000,00 e parte delle rimanenze al prezzo di circa dieci milioni di euro e conduce in affitto tale ramo d'azienda, ha contestato parte della merce ritirata ed ha opposto in compensazione ai crediti della procedura una serie di crediti che trarrebbero origine da anticipazioni effettuate per conto della procedura e da interventi di manutenzione operati, per complessivi €1.170.096,50.

Non vi è dubbio che, come paventa il commissario giudiziale, ove la portata di tali contestazioni venisse ad ampliarsi, si da rendere incerta l'effettiva riscossione delle somme pattuite a titolo di corrispettivo per la cessione dell'azienda e per le rimanenze, ciò avrebbe serie e probabilmente irreparabili conseguenze sull'attuabilità del piano, anche con riferimento al rispetto dei tempi stabiliti per il pagamento (indicati in 90/120 giorni lavorativi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione ed entro il primo semestre del 2009 per i creditori chirografari).

Osserva tuttavia il collegio che [REDACTED] ha quantificato il proprio asserito credito dipendente da

vizi della merce in €119.410,50 e che, costituendosi, ha evidenziato di essere disponibile a rimettersi, per la valutazione degli stessi, al giudizio del perito stimatore già nominato dal giudice delegato (cfr. lettera in data 27/9/2007 e riepilogo situazione creditoria prodotto come doc.11).

Inoltre, in udienza, il legale rappresentante di [REDACTED] ha dichiarato di essere disponibile a stipulare l'atto d'acquisto dell'azienda ed a pagarne integralmente il prezzo entro novanta giorni lavorativi dal deposito del decreto di omologazione e senza attenderne la definitività, come invece prevedeva il contratto (cfr. verbale d'udienza dell'11/10/2007), ciò che consentirà, in tempi assai ristretti di verificare, innanzitutto, la serietà delle sue intenzioni e l'effettiva debenza ed incidenza degli asseriti controcrediti esposti nel prospetto riepilogativo prodotto.

Anche in questo caso, pertanto, non vi sono elementi che, consentano di affermare, anche solo a livello prognostico, la sicura insufficienza dell'attivo a coprire il fabbisogno concordatario, mentre vi è, ancora una volta, la necessità di un'attenta vigilanza da parte del commissario giudiziale sull'esecuzione del concordato, si da segnalare tempestivamente il verificarsi di eventi tali da incidere in modo significativo sull'attuazione del piano e sulle speranze di soddisfacimento dei creditori e da consentire, a fronte di inadempimenti rilevanti, l'attivazione del rimedio previsto dall'art.186 leg.fall..

IL CASO.it

Consegue a quanto esposto il rigetto dell'opposizione e l'omologazione del concordato.

La scarsa e quasi inesistente collaborazione prestata al commissario dal liquidatore sociale dott. [REDACTED] che pure si è offerto di proseguire nell'attività senza ulteriori oneri per la massa e la complessità e delicatezza della liquidazione, inducono il tribunale a preferire la nomina di un professionista esterno, di comprovata esperienza e professionalità.


I motivi dell'opposizione proposta dalla società [REDACTED] che in sostanza ha fatto proprie le preoccupazioni del commissario giudiziale, giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio di omologazione.

Quanto alle modalità della liquidazione, si provvede come in dispositivo.


Anche il comitato dei creditori viene nominato chiamandone a far parte i componenti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

1. omologa il concordato preventivo proposto dalla [REDACTED] in liquidazione;
2. nomina liquidatore giudiziale il dott. [REDACTED]
3. nomina il comitato dei creditori, chiamando a farne parte i seguenti soggetti:
 - [REDACTED] (presidente)
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
4. dispone che il dott. [REDACTED] rediga immediatamente l'inventario dei beni della società alla



- presenza del commissario, depositando il relativo verbale in cancelleria;
5. nei tre mesi successivi al deposito del presente decreto, il liquidatore redigerà un elenco aggiornato delle passività e lo depositerà in cancelleria;
 6. inoltre, ogni tre mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa al compimento dell'attività di liquidazione. Tale relazione sarà depositata in cancelleria e trasmessa al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;
 7. per eventuali vendite immobiliari e mobiliari, per le transazioni e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà chiedere il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori ed informare il giudice delegato. In caso di parere contrario del comitato dei creditori o del commissario giudiziale, dovrà richiedere l'autorizzazione del giudice delegato. In ogni caso, il liquidatore effettuerà adeguata pubblicità e, nel caso di pluralità di offerte, procederà alla scelta dell'acquirente mediante gara, sempre informando il giudice delegato;
 8. nel caso in cui si renda necessaria la nomina di avvocati, tecnici o coadiutori, il liquidatore sociale dovrà chiederne la nomina al giudice delegato, che provvederà anche alla liquidazione del compenso;
 9. le somme comunque incassate dovranno essere immediatamente versate sul conto corrente intestato alla procedura presso; i prelievi potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore se di importo inferiore ad €15.000,00 ed una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa ogni sei mesi al commissario giudiziale ed al giudice delegato; per prelievi di importo superiore il liquidatore dovrà essere autorizzato dal giudice delegato;
 10. il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, nel rispetto delle rispettive cause di prelazione ed in proporzione alle rispettive ragioni creditorie, sentito il comitato dei creditori ed il commissario giudiziale ed informando il giudice delegato. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario (ovvero, ove non possibile, con assegni circolari non trasferibili, previa autorizzazione del giudice delegato) che l'istituto bancario designato invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore. Questi rimetterà al commissario ed al giudice delegato, ogni sei mesi, un elenco dei pagamenti effettuati;
 11. esaurita l'attività di liquidazione ed effettuati i pagamenti, provvederà a rendere il conto della gestione e provocherà dal tribunale gli opportuni provvedimenti diretti alla chiusura della procedura;
 12. il commissario giudiziale vigilerà su tali adempimenti ed informerà tempestivamente il giudice delegato di eventuali inadempienze da parte del liquidatore e di tutte le circostanze



sopravvenute idonee ad incidere sull'esecuzione del piano.

IL CASO.it

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25 ottobre 2007.

Il Presidente

Deputato il 30/10/07

